

Codice A1814B

D.D. 11 giugno 2021, n. 1692

**OGGETTO: AT TG 209- Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire un intervento di taglio selettivo della vegetazione presente in località Boglietto, nel tratto d'alveo del torrente Tinella ricadente in parte nel territorio del Comune di Costigliole d'Asti ed in parte nel territorio del Comune di Castagnole Lanze (AT). Richiedente: ASD AVIOSUPERFICIE BOGLIETTO.**



**ATTO DD 1692/A1814B/2021**

**DEL 11/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** OGGETTO: AT TG 209- Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire un intervento di taglio selettivo della vegetazione presente in località Boglietto, nel tratto d'alveo del torrente Tinella ricadente in parte nel territorio del Comune di Costigliole d'Asti ed in parte nel territorio del Comune di Castagnole Lanze (AT). Richiedente: ASD AVIOSUPERFICIE BOGLIETTO.

Con nota del 25/04/2021 acquisita al protocollo regionale con il n°19988/A1814B in data 27/04/2021, il Sig. Debernardi Claudio in qualità di presidente della ASD "AVIOSUPERFICIE BOGLIETTO" con sede in località Boglietto del Comune di Costigliole d'Asti - domicilio legale in str. Cascine Tinella,4 - Costigliole d'Asti- P.IVA 01408070058, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente nell'alveo del torrente Tinella, nel tratto in prossimità della pista annessa al campo volo e ricadente in parte nel territorio del Comune di Costigliole d'Asti e in parte nel territorio del Comune di Castagnole Lanze (AT)

All'istanza è allegata la documentazione fotografica che attesta lo stato dei luoghi nonché gli stralci planimetrici che identificano il tratto d'alveo oggetto d'intervento, antistante i mappali 281 del Fg. 33 e mappali 826-512-5-4 del Fg. 35 del Comune di Costigliole d'Asti nonché antistante i mappali 171-172-170-169-168-167-165-544-164-163-162-531-159-40-39 del Fg. 19 del Comune di Castagnole Lanze (AT).

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'albo pretorio dei Comune di Costigliole d'Asti e di Castagnole Lanze (AT) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/05/2021, senza dare luogo ad osservazioni od opposizione di sorta .

In data 25/05/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico

Regionale Al-At- Ufficio di Asti riscontrando la presenza di piante di alto fusto nonché di soggetti inclinati, instabili o secchi che possono cadere in alveo e interferire con il regolare deflusso idrico del corso d'acqua.

A seguito del sopralluogo e dell'esame dell'istanza, l'intervento proposto è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella e può essere inquadrabile, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche necessarie a far defluire le piene di riferimento garantendo la conservazione dei manufatti d'attraversamento e la sicurezza del territorio circostante.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 17 del 12/08/2013, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che verrà rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*) in quanto il torrente Tinella è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (RD 04/11/1938) al n. 29.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n° 112/1998
- vista la L. R. n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la L. R. n°12 del 18/05/2004 ;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e art. 37 bis);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la L.R. n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Soc. ASD AVIOSUPERFICIE BOGLIETTO ad eseguire un intervento di taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo del torrente Tinella nel tratto ricadente nei Comuni di Costigliole d'Asti e Castagnole delle Lanze (AT), nella posizione indicata sugli stralci planimetrici allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nell'area demaniale (alveo del torrente Tinella) indicata sullo

stralcio planimetrico allegato all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e della vigente normativa in materia e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Regionale ;

- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n° 4 del 10/02/2009 e s.m.i) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013 e in particolare :
- all'interno dell'alveo inciso ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), ricorrendo agli estremi dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., il taglio della vegetazione dovrà essere del tipo cosiddetto "a raso" senza rilascio di matricine, al fine di consentire il miglioramento della sezione idraulica di deflusso del corso d'acqua;
- nella restante porzione di alveo ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio superiore di sponda ( terzo superiore di sponda), il taglio della vegetazione dovrà essere di tipo selettivo, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.( è vietato ogni forma di taglio a raso) e riguardare esclusivamente le tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica creando ostruzioni della sezione utile di deflusso in particolare in corrispondenza dei manufatti d'attraversamento. Occorrerà quindi mantenere i soggetti più stabili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo e/o deviazione al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo o nelle aree demaniali e ripristinato lo stato dei luoghi;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio della vegetazione nonché quello derivante dalle lavorazioni (legname, fronde, foglie, tronchi secchi, etc.) dovrà essere rimosso dall'alveo e allontanato dalle sponde e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto della vigente normativa in materia;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde(art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523) , di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e comunque in area soggetta ad esondazione, materiali di qualsiasi genere;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sugli stralci planimetrici ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare

ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessari secondo le vigenti disposizione di legge ;
- la presente autorizzazione ha validità di **mesi 12 (dodici)**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia .
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti l'inizio dei lavori (con anticipo di almeno 7 giorni) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nella quale si attesti che l'intervento è stato realizzato nel rispetto delle vigenti leggi in materia e conformemente agli elaborati progettuali presentati ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel presente provvedimento.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. i.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e delle vigenti leggi in materia, rientri tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione (art. 18 della L.R. n° 17 del 12/08/2013 e allegato A della D.D. 24/01/2019 n° 206-tabella canoni di concessione per utilizzo delle pertinenze idrauliche annualità 2019-2021).

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

I funzionari estensori  
Giuseppe RICCA  
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli